CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DOLPHIN PACK SRL

Affi, 01/01/2020

PREMESSA:

DOLPHIN PACK S.R.L., società di diritto italiano, con sede legale in Via Volta 13, 37010 – Affi (VR), Italia, iscritta nel Registro delle imprese di Verona con il n° R.E.A.: VR 231630, C.F. e P. IVA numero 02332040233, è un'azienda specializzata nella produzione di macchine confezionatrici, in particolare nel settore "tecnologia schiuma", comprese le macchine confezionatrici.
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "CGV") hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i terzi ai quali DOLPHIN vende prodotti e/o servizi (di seguito "Acquirente/i").
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine e a tutte le nostre vendite, salvo stipulazione contraria che deve essere espressa e posta per iscritto da parte della nostra Società. L'invio o la consegna di qualsiasi ordine di acquisto da parte del Cliente alla nostra Società implica l'accettazione integrale e senza riserve da parte sua delle condizioni generali di vendita della nostra Società, anche se da questi non sottoscritte. Le presenti condizioni generali sono riportate nel nostro sito (www.dolphinpack.net) ed in ogni modulo di Conferma d'Ordine è indicato come poterle scaricare. Si considerano pertanto conosciute da tutti i Clienti.

1. Condizioni generali

1.1. Le presenti CGV sostituiscono qualsiasi altro impegno, contratto o intesa, verbale o scritta, precedentemente assunta tra DOLPHIN e l'Acquirente. In nessun caso potranno essere ritenute applicabili condizioni generali di contratto di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dal Fornitore o da terzi, salvo espressa accettazione scritta di DOLPHIN.

1.2. Le CGV sono costituite dai seguenti allegati, nel seguente ordine:

i. Conferma d'Ordine (di seguito: "Conferma d'Ordine")

ii. Verbale di accettazione e collaudo prima della spedizione (di seguito "Verbale di accettazione")

iii. Tariffe di servizio Dolphin Pack per l'assistenza tecnica e l'intervento;

1.3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto e sono ad esso indissolubilmente connessi.

2. Oggetto del contratto

2.1. DOLPHIN si impegna a pianificare, progettare, produrre, assemblare, avviare e consegnare all'Acquirente il Macchinario, chiavi in mano, con la capacità produttiva e le caratteristiche funzionali e tecniche descritte nel Capitolato Tecnico. La fornitura di un elenco di parti di ricambio con relativi prezzi,

se non prevista nelle Specifiche Tecniche, dovrà essere concordata con l'Acquirente con un accordo separato.

2.2. In vista della vendita del Macchinario, l'Acquirente si impegna a pagare il prezzo dell'Offerta confermato nella Conferma d'Ordine (di seguito: "Prezzo") come specificato al successivo art. 10.

2.3 Ove previsto, in vista della vendita dell'Installazione del Macchinario, l'Acquirente si impegna a corrispondere il prezzo dell'installazione (di seguito: "Installazione") come specificato al successivo art. 10.

3. Test

3.1. I test si riferiscono a:

1. Test funzionale del macchinario previste dal Contratto prima della spedizione = FAT (Factory Acceptance Test)

2. Test funzionale dei macchinari previsti dal Contratto presso lo stabilimento del cliente = SAT (Site Acceptance Test).

3. Esecuzione di test dei macchinari previsti dal Contratto presso lo stabilimento del cliente secondo i metodi di produzione e le quantità specificatamente richieste dal cliente = SPT (Site Performing Test).

Il FAT, se non diversamente concordato, deve essere eseguito presso il luogo di produzione durante il normale orario di lavoro.

Il SAT, se non diversamente concordato, deve essere eseguito nel luogo scelto dal Cliente durante il normale orario di lavoro.

3.2. DOLPHIN comunicherà per iscritto all'Acquirente la prova FAT in tempo utile per consentire all'Acquirente di essere rappresentato alle prove. 15 giorni prima del giorno stabilito per il FAT, l'Acquirente deve spedire a proprie spese i campioni (materia prima, prodotto e film plastico) per consentire al Venditore di eseguire il FAT. La FAT sarà eseguita in base al documento FAT che sarà concordato al momento della conferma del Layout e in base alla capacità della macchina come descritto nell'Allegato 1. Al termine delle prove, verrà redatto un apposito verbale (FAT Acceptance Report) che verrà firmato dalle Parti. Se l'Acquirente decide di non partecipare, il Rapporto di Accettazione FAT sarà inviato all'Acquirente per la revisione e i commenti. Se l'Acquirente non fornisce alcun commento entro 7 giorni dal ricevimento del Rapporto di Accettazione FAT, quest'ultimo sarà accettato come accurato.

Se le prove dimostrano che il Macchinario non è conforme alle specifiche tecniche concordate tra le Parti, DOLPHIN provvederà senza indugio a porre rimedio a tutte le carenze per garantire che il Macchinario sia conforme al Contratto e confermare la conformità già concordata con l'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente saranno quindi eseguite nuove prove, a meno che la carenza non fosse insignificante.

3.3. Il SAT deve essere concordato tra le Parti in tempo utile per consentire a DOLPHIN di organizzare il personale e le attività necessarie per l'intervento. In ogni caso, salvo il verificarsi di un evento o di una circostanza di "Forza Maggiore", il SAT deve essere completato entro e non oltre 10 giorni dalla

conclusione dell'installazione del Macchinario nel luogo scelto dal Cliente. Se l'Acquirente non si rende disponibile per il SAT entro il termine di 10 giorni, lo stesso si considererà effettuato, producendo tutte le conseguenze contrattuali previste dal contratto. La messa in servizio della macchina è strettamente legata alla firma del certificato di formazione dell'operatore e alla firma del verbale di messa in servizio, senza il quale la macchina non può essere messa in produzione.

Dopo i test, le parti firmeranno un rapporto specifico, il Rapporto di Accettazione SAT. Nel caso in cui DOLPHIN non sia rappresentata, il Rapporto di Accettazione SAT sarà inviato a DOLPHIN per la revisione e i commenti. Se DOLPHIN non fornirà alcun commento entro 7 giorni dalla ricezione del Rapporto di Accettazione SAT, questo verrà accettato come accurato.

Si conviene che, per ragioni di sicurezza e di responsabilità, senza il Rapporto SAT debitamente firmato dalle Parti, il Macchinario non potrà entrare in produzione ed essere utilizzato dall'Acquirente.

3.4 DOLPHIN si fa carico di tutti i costi della FAT. Tuttavia, l'Acquirente dovrà sostenere i costi delle materie prime necessarie per le prove e, se del caso, i relativi costi di spedizione, nonché tutte le spese di viaggio e di soggiorno per i suoi rappresentanti in relazione a tali prove. L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi per il SAT; DOLPHIN indicherà in anticipo nell'Offerta i costi che l'Acquirente dovrà sostenere sulla base delle tariffe del servizio Dolphin Pack .

3.5 Dolphin sarà disponibile per l'assistenza durante l'esecuzione dei test, sia da remoto che presso la sede dell'Acquirente, per tutto il tempo necessario. DOLPHIN indicherà, su richiesta, nell'Offerta o successivamente, i costi che l'Acquirente dovrà sostenere sulla base delle tariffe del servizio Dolphin Pack.

3.6 Nel caso in cui i test (FAT o SAT) non possano essere eseguiti a causa di "Forza Maggiore", tali test saranno eseguiti a distanza tramite mezzi che facilitino la comunicazione in tempo reale.

4. Lavori preparatori e condizioni di lavoro

4.1 DOLPHIN fornirà, in tempo utile, i layout generali della Macchina utili all'installazione, i pesi e gli ingombri, assieme a tutte le informazioni necessarie per l'installazione del cantiere, per l'accesso della Macchina e delle eventuali attrezzature necessarie al cantiere e per l'esecuzione di tutti i collegamenti necessari alle opere.

4.2. L'Acquirente dovrà intraprendere in tempo utile i lavori preparatori per garantire le condizioni necessarie per l'installazione della Macchina e per il corretto funzionamento delle opere.

4.3. L'Acquirente dovrà garantire che:

a) il personale di DOLPHIN sia in grado di iniziare i lavori secondo il calendario concordato e di lavorare durante il normale orario di lavoro. A condizione che l'Acquirente sia stato avvisato per iscritto in tempo ragionevole, il lavoro può essere eseguito al di fuori del normale orario di lavoro nella misura ritenuta necessaria da DOLPHIN;

b) abbia informato per iscritto il Fornitore, in tempo utile prima dell'inizio dell'installazione, di tutte le norme di sicurezza pertinenti in vigore nel Sito. L'installazione non dovrà essere effettuata in ambienti

insalubri o pericolosi. Tutte le misure di sicurezza e precauzione necessarie devono essere state adottate prima dell'inizio dell'installazione e devono essere mantenute.

c) il personale di DOLPHIN è in grado di ottenere vitto e alloggio adeguati e convenienti nelle vicinanze del Sito e ha accesso a strutture igieniche e servizi medici accettabili a livello internazionale;

d) l'Acquirente abbia messo gratuitamente a disposizione di DOLPHIN, al momento opportuno, tutte le gru, i mezzi di sollevamento e le attrezzature necessarie per il trasporto nel Sito, gli strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le forniture (compresi carburante, oli, grassi e altri materiali, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione, ecc. DOLPHIN specificherà per iscritto le proprie esigenze in merito a tali gru, attrezzature di sollevamento, strumenti di misura e di prova e attrezzature per il trasporto sul Sito al più tardi due settimane prima della data concordata per l'inizio dei lavori di installazione;

e) ha messo a disposizione di DOLPHIN, a titolo gratuito, un numero sufficiente di uffici nel Sito, dotati di telefono e accesso a Internet;

f) abbia messo a disposizione di DOLPHIN, a titolo gratuito, le necessarie strutture di stoccaggio, che proteggano dal furto e dal deterioramento i Macchinari, gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'installazione.

g) le vie di accesso al sito siano idonee al necessario trasporto dell'Impianto e delle attrezzature di DOLPHIN.

4.6 L'Acquirente fornirà tutta l'assistenza necessaria affinché il personale di DOLPHIN ottenga, in tempo utile, i visti e tutti i permessi ufficiali di ingresso, uscita o lavoro e (se necessario) i certificati fiscali richiesti nel paese dell'Acquirente, nonché l'accesso al sito. L'assistenza in quanto tale sarà fornita gratuitamente.

4.7 Nel caso in cui l'installazione non possa essere effettuata per "Forza Maggiore", DOLPHIN farà ogni ragionevole sforzo per installare il Macchinario entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza concordata nel Contratto. Nel caso in cui non sia ancora possibile rispettare questo nuovo termine, sarà il personale dell'Acquirente ad effettuare l'installazione; DOLPHIN fornirà all'Acquirente assistenza sia con tutorial dedicati, sia con manuali tecnici, sia con foto, sia con supporto audiovisivo in tempo reale.

5. Termini di consegna

5.1. I termini di produzione fino alla data di esecuzione del FAT sono indicati nella Conferma d'Ordine (Allegato 1) e decorrono dalla data di ricevimento da parte di DOLPHIN del primo acconto da parte dell'Acquirente. Il Macchinario si intende consegnato FCA, Via Volta 11/13 37010 Affi Verona (Incoterms® 2020) presso la sede di DOLPHIN. Il Termine di Consegna è la somma del tempo di produzione, del tempo FAT e del lead time di disponibilità della Merce da spedire. Quando il Contratto prevede l'installazione del Macchinario, i Termini di Consegna sono soggetti alle condizioni di accessibilità del luogo di installazione. DOLPHIN non sarà responsabile di ritardi nella Consegna dovuti ai vettori. In nessun caso eventuali ritardi da parte di DOLPHIN nella consegna dei Macchinari, qualora tali ritardi siano inferiori o pari a 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto al Termine di Consegna concordato,

daranno diritto all'Acquirente di richiedere un risarcimento danni o una riduzione del prezzo, né ad alcun diritto di risoluzione e/o annullamento e/o modifica. Qualora il ritardo di DOLPHIN nella consegna del Macchinario sia superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto al Termine di Consegna concordato o posticipato, l'Acquirente avrà diritto a ricevere una penale settimanale di 50,00 € (Euro) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 3% del valore totale del Macchinario. 3% del valore totale del Macchinario, a partire dal trentunesimo giorno e fino alla data di effettiva consegna, indipendentemente dalla colpa di DOLPHIN. L'Acquirente rinuncia espressamente a richiedere ulteriori danni, nonché a qualsiasi diritto di riduzione del prezzo e a qualsiasi diritto di risoluzione e/o annullamento e/o modifica.

5.2. In caso di ritardi nella consegna dei Macchinari determinati da caso fortuito, "Forza Maggiore" e/o da altre cause non imputabili a dolo e/o colpa grave di DOLPHIN, DOLPHIN si adopererà con ogni ragionevole sforzo per consegnare i Macchinari entro i 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi ai Termini di Consegna previsti dal Contratto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1. In tali casi e solo nel caso in cui DOLPHIN effettui la consegna entro tale periodo di tolleranza, l'Acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento danni, né avrà alcun diritto di risoluzione/modifica/annullamento, né avrà alcun diritto di richiedere una riduzione del prezzo con riferimento ai Macchinari.

5.3. Quando, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, DOLPHIN richieda la trasmissione da parte dell'Acquirente di specifici dati e informazioni, ogni ritardo superiore a 10 giorni lavorativi nella relativa trasmissione di tali informazioni , o ogni ritardo nell'invio della conferma di layout da parte dell'Acquirente (l'"Approvazione del Layout"), determinerà un proporzionale slittamento dei Termini di Consegna. In ogni caso, salvo espresso diverso accordo scritto, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Acquirente richieda per iscritto una qualsiasi modifica tecnica del Macchinario, previa approvazione da parte di DOLPHIN, il relativo Termine di Consegna si intenderà automaticamente prorogato per il periodo ragionevolmente necessario a realizzare le modifiche richieste, anche quando tali modifiche non comportino una modifica del prezzo.

5.4. Si intende che qualsiasi richiesta di modifica tecnica che implichi una modifica al layout o una modifica al ciclo di lavoro della macchina come accordato in Conferma d'Ordine, dovrà essere prima valutata da DOLPHIN e se fattibile verrà quotata. Richieste di modifica post Approvazione del Layout o in fase di installazione , saranno conteggiate a consuntivo.

6. Consegna

6.1. I Macchinari sono consegnati FCA (Incoterms® 2020) - sede legale di DOLPHIN, dopo l'emissione dell'avviso di merce pronta per la consegna da parte di DOLPHIN. Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente si impegna a ritirare il Prodotto entro e non oltre il termine concordato. In caso di ritardo nel ritiro del Macchinario, i termini di pagamento concordati non saranno prorogati e l'Acquirente si farà carico di tutte le spese relative allo stoccaggio presso i magazzini di DOLPHIN e/o di terzi e alla custodia del Macchinario. Resta inteso che l'Acquirente sopporterà il rischio di danneggiamento, deperimento, perdita e/o furto dei Macchinari stessi a partire dal termine di ritiro inizialmente concordato. L'Acquirente dichiara e riconosce che il deposito e/o la custodia dei Macchinari presso i magazzini di DOLPHIN avvengono in luoghi e/o con modalità idonee alla corretta conservazione dei Macchinari stessi, ma che

un lungo immagazzinamento potrebbe comunque danneggiare i Macchinari a causa della loro natura interna; l'Acquirente rinuncia pertanto a sollevare qualsiasi pretesa, pretesa o contro pretesa a tal fine.

6.2. Quando l'Acquirente non ritira i Macchinari, l'Acquirente dovrà pagare a DOLPHIN l'importo eccedente, a titolo di penale, per completare il pagamento del 100% (cento per cento) del prezzo dei relativi Macchinari, nonché i relativi ulteriori danni; in ogni caso, DOLPHIN si riserva il diritto di avviare un procedimento giudiziario per far valere i propri diritti contrattuali.

6.3. L'Acquirente si impegna a presenziare alle operazioni di scarico dei Macchinari consegnati e a firmare i documenti di trasporto. In caso di mancata sottoscrizione al momento della Consegna, i documenti di trasporto saranno trasmessi via telefax e/o e-mail da DOLPHIN all'Acquirente nel più breve tempo possibile; in tal caso, il relativo contenuto si intenderà integralmente accettato dall'Acquirente in assenza di contestazioni scritte da parte dell'Acquirente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento dei documenti stessi.

7. Non compreso nella fornitura

7.1. Sono escluse dalla fornitura dei Prodotti, salvo diverso accordo scritto, le seguenti voci:

a) Fondazioni se richieste, adeguamenti, autorizzazioni ed eventuali opere murarie e/o civili nell'edificio dell'Acquirente, anche nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;

b) Servizi e/o impianti di illuminazione, di terra ed equipotenziali;

c) Fornitura, installazione e allacciamento di utenze ad aria compressa, anche temporanee,

d) Fornitura, installazione e collegamento di impianti antincendio e di allarme antincendio;

e) Attrezzature per il sollevamento e il trasporto, per lo scarico dei camion e per l'apertura degli imballaggi, nonché ogni altro strumento e attrezzatura necessari per il montaggio;

f) Smaltimento degli imballaggi e/o dei rifiuti in genere;

g) Materie prime ed energia necessarie per il funzionamento e le prove di collaudo (se comprese nel contratto);

h) personale specializzato e non, per l'assistenza ai tecnici DOLPHIN durante i collaudi, compreso il traduttore, se richiesto; tutte le attrezzature per il controllo, la verifica e la gestione dei parametri tecnologici;

i) Permessi e autorizzazioni locali, certificazioni e conformità al contesto in cui le macchine DOLPHIN sono inserite, classificazione e adeguamento dell'impianto secondo le normative locali in cui il prodotto verrà utilizzato;

j) Misure aggiuntive idonee alla prevenzione di esplosioni o altro, in base alle esigenze locali o specifiche dell'operatore;

k) Qualsiasi altra fornitura e servizio non specificato nel Contratto.

8. Garanzie e reclami

8.1 DOLPHIN garantisce (i) la conformità del Macchinario a tutti i requisiti legali e normativi applicabili in generale nell'UE e nel luogo di Consegna alla data del SAT e (ii) l'assenza di difetti nel Macchinario per 12 (dodici) mesi dalla data del SAT con esito positivo (il periodo più lungo), in conformità alla legge applicabile. Qualora i reclami dell'Acquirente in merito all'esistenza di difetti del Macchinario siano fondati e accettati da DOLPHIN durante il periodo di garanzia, DOLPHIN sostituirà gratuitamente il pezzo difettoso e/o, a sua esclusiva discrezione, riparandolo entro un termine adeguato, consegnandolo all'Acquirente con lo stesso Incoterm concordato per il Macchinario.

8.2. La garanzia sarà limitata al valore del Macchinario e coprirà solo le operazioni relative alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose del Macchinario, nonché la fornitura, l'imballaggio e la manodopera necessaria per lo smontaggio e il montaggio dello stesso. Non sono coperti dalla presente garanzia i danni ulteriori e indiretti, quali ad esempio i danni emergenti e il mancato guadagno, il fermo macchina e la produzione, il danno all'immagine, il danno per perdita di chance, ecc.

8.3. In caso di richiesta di garanzia valida, sono espressamente escluse dalla garanzia le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale inviato da DOLPHIN per la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi.

8.4. A pena di decadenza della garanzia, l'Acquirente dovrà denunciare i difetti a DOLPHIN per iscritto, mediante l'invio di una dettagliata raccomandata A/R da anticipare via telefax o via e-mail, allegando anche le relative adeguate immagini, entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla scoperta del difetto.

8.5. La garanzia sarà esclusa quando i difetti notificati dall'Acquirente siano stati causati da una o più delle seguenti cause: (i) errori non evidenti nelle informazioni e/o nei dati tecnici forniti a DOLPHIN dall'Acquirente (ii) alterazioni e/o modifiche del Macchinario non preventivamente autorizzate per iscritto da DOLPHIN; (iii) immagazzinamento e/o custodia del Macchinario in luoghi e/o con modalità non conformi alle specifiche istruzioni di DOLPHIN; (iv) utilizzo del Macchinario da parte dell'Acquirente o di terzi contro le istruzioni di DOLPHIN incluso il lavaggio del Macchinario con detergenti e/o sostanze non idonee; (v) installazione del Macchinario presso terzi.

8.6. L'Acquirente dichiara e riconosce che le informazioni e/o i dati e/o le immagini e/o le diciture dei Macchinari, indicati nei listini prezzi di DOLPHIN e/o sul sito web di DOLPHIN e/o in altro materiale promozionale, hanno carattere meramente indicativo. DOLPHIN si riserva espressamente il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, tutte le specifiche, i modelli, i materiali, i colori, gli accessori, le finiture e, in generale, tutte le caratteristiche dei Macchinari indicate nel/i listino/i DOLPHIN e/o sul sito web di DOLPHIN e/o in altro materiale promozionale tecnico/commerciale. Tali modifiche non pregiudicheranno, ovviamente, eventuali contratti già conclusi al momento della modifica.

8.7. Il Fornitore garantisce il raggiungimento degli obiettivi operativi e di funzionamento indicati nel Capitolato Tecnico, a condizione che le istruzioni e le specifiche di utilizzo e manutenzione siano esattamente seguite dall'Acquirente.

9. Conformità e migliorie tecniche

9.1. DOLPHIN dichiara e garantisce che la Macchina è conforme alle normative come chiaramente specificato nel preventivo adottato dalla 2006/42/CE. Qualora il Macchinario venga installato al di fuori del territorio dell'Unione Europea, la conformità del Macchinario alle specifiche normative ivi vigenti sarà di esclusiva responsabilità dell'Acquirente.

9.2. Tutto il materiale necessario per l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni amministrative sarà in ogni caso di esclusiva responsabilità dell'Acquirente, così come il rispetto delle leggi relative all'installazione e al funzionamento del Macchinario. Nessun obbligo deriva dal Contratto a DOLPHIN in merito all'ottenimento, da parte dell'Acquirente, di permessi, licenze, approvazioni o altro per qualsiasi titolo e Autorità richiesti da qualsiasi ente.

9.3. Nella progettazione del Macchinario, DOLPHIN si baserà sui dati e sulle informazioni ricevute dall'Acquirente. Qualora le condizioni effettive fossero diverse da quelle indicate dall'Acquirente, tali da pregiudicare l'idoneità dei Macchinari realizzati sulla loro base, DOLPHIN comunicherà tempestivamente all'Acquirente le esigenze di modifica e i conseguenti adeguamenti dei termini di consegna e dei costi.

10. Prezzo

10.1. Il prezzo del Macchinario è stabilito nell'Offerta e confermato nella Conferma d'Ordine.

(Allegato1)

10.2 Ove concordato, il prezzo dell'Installazione è stabilito nell'Offerta e confermato nella Conferma d'Ordine.

10.3. Il prezzo è espresso in valuta EUR, IVA esclusa. Se non diversamente concordato, i prezzi non includono il trasporto, i biglietti aerei, il vitto e l'alloggio dei tecnici di Dolphin Pack.

10.4. Qualora, successivamente alla sottoscrizione della Conferma d'Ordine, si verifichi un evento straordinario o imprevedibile, tale da rendere la prestazione di DOLPHIN eccessivamente onerosa ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'Acquirente e DOLPHIN rinegozieranno in buona fede i termini e le condizioni del Contratto, fermo restando il diritto di DOLPHIN di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1467, comma 1, c.c.. 1, del Codice Civile.

11. Pagamenti

11.1. Il pagamento del Prezzo sarà effettuato come concordato in Conferma d'Ordine :

11.2 Se previsto e se non diversamente concordato, il pagamento dell'Installazione sarà effettuato ad Installazione completata.

11.3. L'Acquirente dichiara e garantisce a DOLPHIN di essere pienamente solvibile, di avere e di mantenere adeguate condizioni finanziarie e/o patrimoniali per effettuare il pagamento del prezzo del Contratto senza alcun indebito ritardo.

11.4. In caso di mancato o parziale pagamento del prezzo, o in caso di ritardo nel pagamento del prezzo superiore a 15 (quindici) giorni di calendario, DOLPHIN avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto fino al completo pagamento delle somme dovute, o fino alla prestazione di adeguate garanzie, o il diritto di risolvere il Contratto con ogni conseguenza di legge. Qualora le condizioni patrimoniali e/o finanziarie e/o societarie dell'Acquirente (anche se divenute tali dopo l'esecuzione dell'Accordo) siano ritenute tali da mettere a rischio il relativo pagamento, o qualora l'Acquirente non paghi puntualmente ed esattamente i Macchinari consegnati da DOLPHIN anche con riferimento ad altri rapporti contrattuali tra le Parti, DOLPHIN avrà altresì il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Accordo o il diritto di risolvere l'Accordo.

11.5. In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, DOLPHIN avrà diritto al pagamento di interessi calcolati al tasso dell'EURIBOR a 6 mesi + 2%; in ogni caso, la maturazione degli interessi inizierà automaticamente, senza che DOLPHIN debba inviare una formale intimazione di pagamento. In tal caso, DOLPHIN si riserva il diritto di modificare, a sua esclusiva discrezione, le modalità e i termini di pagamento indicati nel Contratto. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la decadenza dal beneficio del termine e DOLPHIN avrà la facoltà di richiedere l'immediato pagamento del prezzo totale, senza l'applicazione di eventuali sconti di listino, che si riterranno automaticamente non applicabili. In ogni caso, nelle suddette circostanze, DOLPHIN avrà il diritto di trattenere le somme ricevute. DOLPHIN si riserva espressamente il diritto di richiedere eventuali ulteriori danni.

11.6 In nessun caso eventuali difetti del Macchinario, così come eventuali ritardi rispetto ai Termini di Consegna concordati, daranno all'Acquirente il diritto di sospendere i relativi pagamenti e/o qualsiasi altro pagamento dovuto a DOLPHIN in relazione al presente Contratto o in relazione ad altri rapporti contrattuali (clausola "solve et repete" ai sensi dell'art. 1462 c.c.). Qualsiasi rivendicazione, eccezione o domanda riconvenzionale, sia giudiziale che stragiudiziale, dovrà essere avanzata dall'Acquirente solo dopo aver effettuato l'intero pagamento del prezzo del Contratto.

12. Oneri

12.1. Se non diversamente concordato nella Conferma d'Ordine, ogni imposta, tariffa, dazio, dogana, tassa, pedaggio, licenza, autorizzazione, lasciapassare e/o altri oneri fiscali e/o doganali e/o amministrativi, nonostante la loro denominazione, previsti dalla legge dello Stato in cui i Macchinari sono importati ("Imposte"), sono completamente ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

12.2. In nessun caso un eventuale ritardo nel pagamento delle Tasse darà all'Acquirente un diritto di risoluzione, né darà diritto all'Acquirente di richiedere un risarcimento danni. L'Acquirente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi reclamo, eccezione e/o domanda riconvenzionale al riguardo.

13. Riserva di proprietà

13.1. La proprietà dei beni rimane di DOLPHIN e non passa all'Acquirente fino a quando il prezzo di acquisto non è stato interamente pagato dall'Acquirente e ricevuto da DOLPHIN.

13.2. Fino al passaggio di proprietà della merce, se l'Acquirente non rispetta i Termini di pagamento concordati nel presente contratto: a) DOLPHIN avrà l'autorità di riprendere, vendere o trattare in altro modo e/o disporre di tutta o parte della merce; b) l'Acquirente dovrà immagazzinare o contrassegnare la merce in modo ragionevolmente soddisfacente per DOLPHIN indicando che la proprietà della merce rimane di DOLPHIN e d) l'Acquirente dovrà assicurare la merce per il suo intero valore di sostituzione e provvedere affinché DOLPHIN sia annotata sulla polizza assicurativa come beneficiario della perdita.

Indipendentemente dal fatto che la proprietà della merce rimanga in capo a DOLPHIN, il rischio della merce passerà all'Acquirente al momento della consegna, come precedentemente specificato all'art. 6.

14. Proprietà intellettuale

14.1. I diritti di proprietà intellettuale di cui ciascuna parte è titolare prima del Contratto continueranno ad essere di proprietà di tale parte.

14.2. Qualsiasi tecnologia, diritto di proprietà intellettuale o industriale, documentazione o informazione sviluppata come risultato dell'esecuzione del Contratto sarà di proprietà di DOLPHIN, a meno che non sia stato concordato o diversamente. I modelli, i marchi, i brevetti, i campioni prototipali, i piani, i disegni, i modelli, la documentazione, le istruzioni o il know-how tecnico o tecnologico, operativo o organizzativo e operativo, i metodi e i sistemi, e, in generale, qualsiasi materiale suscettibile di essere proprietà intellettuale o industriale di DOLPHIN che essa fornisca all'Acquirente in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, saranno detenuti come proprietà esclusiva di DOLPHIN.

14.3. L'utilizzo di nomi, marchi, insegne, loghi o altri segni distintivi o identificativi di proprietà di una qualsiasi parte, o per indicazione di una qualsiasi parte, in nessun caso potrà essere inteso come licenza o trasferimento d'uso o costituzione di un qualsiasi diritto a favore delle altre parti su tali beni.

14.4. La violazione da parte dell'Acquirente della presente clausola di proprietà intellettuale consentirà a DOLPHIN di richiedere i danni e il pregiudizio arrecato, nonché di esercitare le azioni legali che riterrà opportune.

15. Clausola di segretezza

15.1. Nella fase precontrattuale e/o nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, DOLPHIN potrà trasmettere all'Acquirente alcune informazioni o dati aventi natura strettamente confidenziale e relativi al/i Prodotto/i, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti preliminari, software, elaborazioni, metodi, procedure e relativi schizzi, invenzioni, manuali di istruzioni, tecniche e relative tecnologie, piani di marketing, listino prezzi ("Informazioni Riservate").

15.2. L'Acquirente si impegna, durante la durata del presente Contratto e per i tre (3) anni successivi alla sua cessazione determinata da qualsiasi motivo, a ricevere e a mantenere riservate e segrete le Informazioni Riservate. L'Acquirente si impegna a non riprodurre, divulgare o utilizzare in alcun modo - direttamente o indirettamente - le Informazioni Riservate, sia per i propri scopi che per quelli di terzi, o per scopi non connessi all'esecuzione del Contratto.

15.3. L'Acquirente si impegna ad adempiere agli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola anche per conto dei propri dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti, agenti o altri soggetti collegati e/o dipendenti dall'Acquirente, anche in via occasionale, ai quali le Informazioni Riservate potranno essere comunicate. L'Acquirente si impegna a restituire a DOLPHIN le Informazioni Riservate non appena l'Acquirente non ne abbia più bisogno e, in ogni caso, quando DOLPHIN lo richieda per iscritto.

15.4. A meno che non sia necessario per uso interno, l'Acquirente si impegna a non fare alcuna copia, nemmeno elettronica, delle Informazioni riservate, né per intero né in parte. L'Acquirente riconosce espressamente l'importanza delle Informazioni Riservate per l'attività di DOLPHIN e pertanto riconosce che qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola costituisce un inadempimento contrattuale. Nessuna clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita può, direttamente o indirettamente, conferire all'Acquirente diritti o interessi di sorta sulle Informazioni Riservate.

15.5. L'Acquirente si impegna ad astenersi dal depositare qualsiasi domanda di brevetto e/o di modello che riguardi le Informazioni Riservate. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola, l'Acquirente dovrà pagare a DOLPHIN tutti i relativi danni.

16. Forza maggiore

16.1. Per "Forza Maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o ostacola una parte nell'adempimento di uno o più dei suoi obblighi contrattuali, se e nella misura in cui tale parte dimostri: [a] che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e [b] che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non potevano essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte colpita.

16.2. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 16.1 della presente clausola. 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, vasta mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizione valutaria e commerciale, embargo, sanzione; (iv) atto dell'autorità, sia esso legittimo o illegittimo, ottemperanza a qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofe naturale o evento naturale estremo; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (vii) disordini generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento, occupazione di fabbriche e locali, carenza di manodopera o materie prime.

16.3. Una parte che invoca con successo la presente Clausola è sollevata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto e da qualsiasi responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto, a partire dal momento in cui l'impedimento causa l'incapacità di adempiere, a condizione che l'avviso sia dato senza indugio. Se l'avviso non viene dato senza indugio, l'esonero ha effetto dal momento in cui l'avviso giunge all'altra parte. Se l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo finché l'impedimento invocato impedisce l'adempimento della parte interessata. Se la durata

dell'impedimento invocato ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di aspettarsi dal contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto mediante notifica entro un termine ragionevole all'altra parte. Se non diversamente concordato, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

16.4.Hadship- Se una parte di un contratto dimostra che: a) l'adempimento continuato dei suoi obblighi contrattuali è diventato eccessivamente oneroso a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute, entro un periodo di tempo ragionevole dall'invocazione della presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze dell'evento. Qualora le parti non siano state in grado di concordare condizioni contrattuali alternative come previsto dal paragrafo precedente, la parte che invoca la presente clausola di risoluzione ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiedere l'adeguamento da parte del giudice o dell'arbitro senza l'accordo dell'altra parte. In questo caso non saranno dovuti rimborsi o penali e non saranno applicate garanzie.

17. Durata e risoluzione

17.1. Il presente Contratto entra in vigore alla data della firma, a condizione che sia stato versato l'Anticipo concordato.

17.2. L'Acquirente ha il diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza la preventiva approvazione del tribunale e senza alcun indennizzo sostitutivo della risoluzione se non per le Apparecchiature e/o i Servizi consegnati in conformità al Contratto fino alla data di risoluzione, fornendo una comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui:

i. il Fornitore abbia commesso un atto di disonestà, slealtà, corruzione o frode nei confronti dell'Acquirente o della sua attività;

ii. il Fornitore abbia violato in modo sostanziale uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo, anche eseguendo sistematicamente prestazioni insoddisfacenti o di scarsa qualità, e non abbia posto rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una comunicazione in tal senso da parte dell'Acquirente;

iii. il Fornitore cessi o ceda la propria attività o minacci di farlo, sia dichiarato fallito o insolvente, intraprenda un'azione di liquidazione o di scioglimento o sia posto sotto amministrazione giudiziaria.

17.3. L'Acquirente avrà, a sua esclusiva discrezione, il diritto di far consegnare ancora l'Apparecchiatura e/o i Servizi in parte o per intero o di optare per il rimborso integrale di tutti i pagamenti già effettuati dall'Acquirente in relazione a tale Apparecchiatura e/o Servizi.

17.4. Alla risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore dovrà immediatamente e tempestivamente restituire all'Acquirente o distruggere e certificare tale distruzione all'Acquirente per iscritto, tutti i documenti, le attrezzature, la corrispondenza, ecc. affidatigli ai sensi dell'articolo 15 del presente Contratto.

18. Lingua

18.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in lingua italiana, da considerarsi come unico testo vincolante. In caso di traduzione in lingua straniera, i relativi testi saranno tenuti come copie di cortesia.

19. Foro esclusivamente competente – Rimborso delle spese legali

19.1. Le parti rinviano ogni controversia derivante dal presente contratto ad un tentativo di mediazione gestito dal Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano.

Qualora il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie relative alla formazione, applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto - comprese quelle di natura non contrattuale - saranno risolte mediante arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il Regolamento), da un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento, che si intende incorporato per riferimento nella presente clausola.

La lingua ufficiale dell'arbitrato sarà l'italiano.

20. Legge applicabile

20.1. Al Contratto si applica la legge italiana, ferma restando l'espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna 11 aprile 1980).

21. Miscellaneous

21.1. La circostanza che DOLPHIN non faccia valere, in qualsiasi momento, il/i suo/i diritto/i in conformità ad una o più clausole dell'Accordo non potrà essere interpretata come una rinuncia generale a tali diritti, né impedirà a DOLPHIN di richiederne successivamente il puntuale ed esatto adempimento.

21.2. I titoli hanno carattere puramente indicativo.

21.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di qualche clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita, per qualsiasi motivo, non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto né l'invalidità di altre disposizioni contrattuali che non siano direttamente collegate e/o dipendenti dalla clausola da ritenere nulla o inefficace.

Dolphin Pack S.r.l.

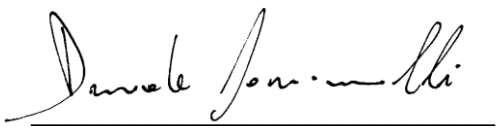

Firma
Davide Zaninelli
Rappresentante Legale